

**DELIBERAZIONE 3 OTTOBRE 2013**  
**436/2013/I/EEL**

**PROPOSTA AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI MODIFICA DELLE**  
**PROCEDURE CONCORSUALI PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 3 ottobre 2013

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 21 ottobre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 3 agosto 2007, n. 207/07 (di seguito: deliberazione 207/07);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 ottobre 2010, PAS 24/10 (di seguito: deliberazione PAS 24/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2010, ARG/elt 139/10;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l'Allegato A alla medesima;
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 395/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 395/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 19 settembre 2013, 396/2013/R/eel, recante "Orientamenti per la revisione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia dell'energia elettrica e della regolazione del medesimo servizio" (di seguito: documento per la consultazione 396/2013/R/eel).

## CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 4, della legge 125/07 ha istituito il servizio di salvaguardia per i clienti finali che hanno certificato di non rientrare nel servizio di maggior tutela, di cui al comma 2, della medesima legge e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore;
- il medesimo articolo 1, comma 4, della legge 125/07 ha previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico emani indirizzi e, su proposta dell'Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali di cui al precedente alinea;
- il decreto ministeriale 23 novembre 2007, adottato sulla base della proposta dell'Autorità formulata con la deliberazione 207/07, ha definito le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti che ne abbiano diritto, prevedendo, tra l'altro, che la durata del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati mediante procedura concorsuale fosse pari a due anni e che il servizio di salvaguardia fosse erogato a decorrere dall'1 gennaio di ogni periodo, ad eccezione del primo periodo di erogazione del servizio relativo ai mesi di maggio - dicembre 2008;
- successivamente, il decreto ministeriale 21 ottobre 2010, adottato sulla base della proposta dell'Autorità formulata con la deliberazione PAS 24/10, ha previsto che, in via transitoria, il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia fosse posto pari a tre anni, in luogo dei due inizialmente previsti, prevedendo pertanto l'assegnazione del servizio per il periodo 2011 – 2013;
- nel corso del mese di novembre 2013 avranno luogo le procedure per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per il prossimo periodo, al momento corrispondente al biennio 2014 – 2015;
- con la deliberazione 395/2013/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento per la revisione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia dell'energia elettrica e della regolazione del medesimo servizio;
- nell'ambito del suddetto procedimento è stato pubblicato il documento per la consultazione 396/2013/R/eel, con il quale l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in relazione alla citata revisione tenuto conto del fatto che le procedure concorsuali devono, tra l'altro, produrre esiti il più possibile concorrenziali e pertanto, promuovere la più ampia partecipazione di soggetti in grado di assolvere agli obblighi di erogazione del servizio alle condizioni stabilite dall'Autorità;
- in particolare, in ragione dell'esperienza acquisita e delle informazioni a oggi disponibili in relazione al servizio di salvaguardia erogato ai clienti finali, emerge come, anche in ragione del momento economico generale, il servizio sia tra l'altro caratterizzato dall'elevato rischio credito della clientela tipicamente fornita in tale mercato;
- l'aumento del rischio può comportare un incremento del costo sostenuto dagli operatori che erogano il servizio e, conseguentemente, del prezzo offerto per erogarlo in sede di procedura concorsuale; in casi limite tale rischio potrebbe essere ritenuto eccessivamente elevato disincentivando così la partecipazione alle procedure concorsuali da parte degli operatori;
- sotto tale aspetto, una revisione del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia, che ne preveda un allungamento in linea con quanto fatto per il periodo 2011 – 2013, può consentire, agli esercenti la salvaguardia, una migliore gestione delle

situazioni di morosità della clientela, dal momento che avrebbero a disposizione un tempo più lungo per l'implementazione di opportune attività di recupero del credito;

- quanto sopra trova, peraltro, conferma anche in quanto manifestato in risposta al documento per la consultazione 396/2013/R/eel da un operatore e da una associazione rappresentativa degli operatori.

**RITENUTO:**

- opportuno proporre al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 125/07, di definire ulteriori misure volte a limitare il rischio assunto dagli esercenti la salvaguardia, con particolare riferimento al rischio credito;
- che la proposta di cui al precedente alinea debba, pertanto, riguardare la definizione di un periodo di esercizio del servizio pari a tre anni, in luogo dei due attualmente previsti, tale da permettere ai futuri soggetti assegnatari del servizio di attuare opportune politiche di recupero del credito

**DELIBERA**

1. di approvare la proposta al Ministro dello Sviluppo Economico di modifica delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia, contenuta nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*